Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 16 settembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1948.

Collocamento fuori ruolo di funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per prestare servizio presso determinati Enti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;

Ritenuta la necessità di determinare gli Enti presso i quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può destinare a prestare servizio i propri funzionari collocati fuori ruolo in applicazione del precitato art. 19 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso gli Enti qui di seguito indicati:

Istituto nazionale della previdenza sociale;

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Istituto nazionale per l'assicurazione di malattia dei lavoratori (I.N.A.M.);

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.);

Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1948

EINAUDI

FANFANI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 19. — LAMICELA

(4103)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1948.

Costituzione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione Siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Viste le designazioni fatte rispettivamente dal Ministro per l'interno, dal Presidente del Consiglio di Stato e dalla Giunta regionale siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Presidente della Regione Siciliana;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana è composto come segue:

a) prof. dott. Carlo Bozzi, presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;

b) in sede consultiva:

dott. Francesco Breglia, consigliere di Stato, componente effettivo;

dott. Guido Landi, referendario del Consiglio di Stato, componente effettivo;

dott. Edoardo Rotigliano, prefetto della Repubblica, componente effettivo;

prof. avv. Salvatore Maiorana, docente universitario, esperto titolare;

avv. Roberto Giuffrida, patrocinante in Cassazione, esperto titolare;

on. avv. Rocco Gullo, patrocinante in Cassazione, esperto titolare;

avv. Arcangelo Cammarata, esperto titolare;

dott. Salvatore Fiaccavento, consigliere di Stato, componente supplente;

prof. dott. Luigi De Gennaro, consigliere di Stato, componente supplente;

dott. Renato Pascucci, prefetto della Repubblica, componente supplente;

dott. Lucio Tasca, esperto supplente;

prof. dott. Domenico Bianco, docente universitario, esperto supplente;

avv. Riccardo Leone, patrocinante in Cassazione, esperto supplente;

avv. Vincenzo Salibra, patrocinante in Cassazione, esperto supplente;

c) in sede giurisdizionale:

oltre ai magistrati del Consiglio di Stato di cui sopra:

on. prof. avv. Enrico La Loggia, patrocinante in Cassazione, docente universitario, componente effettivo;

prof. dott. Ottavio Ziino, docente universitario, componente effettivo;

avv. Pasquale Alongi, patrocinante in Cassazione, componente supplente;

on. avv. Pietro Castiglia, patrocinante in Cassazione, componente supplente.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal consigliere di Stato dott. Francesco Breglia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1948
Registro Presidenza n. 18, *foglio n.* 379. — FERRARI

(4182)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 1948.

Parificazione gerarchica del personale dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.) a quello statale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli enti e gli istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al

cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, i quali non siano tuttora vincolati alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto anche conto delle rispettive disponibilità di bilancio, ai propri personali, i miglioramenti economici concessi con il decreto legislativo luogotenenziale suddetto dal 1° ottobre 1945 ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto del terzo comma del citato art. 14, in base al quale il trattamento economico complessivo, per stipendio o paga, o retribuzione, od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita e per altri assegni fissi di carattere generale, anche se temporanei, risultante per il personale degli enti ed istituti suindicati, dall'applicazione dei miglioramenti economici di cui trattasi, in nessun caso può eccedere di oltre il 20 % l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione o dell'indennità di carovita fruito in attuazione dello stesso decreto n. 722 dai dipendenti statali di grado o categoria cui il personale degli enti ed istituti medesimi può essere parificato in relazione alla importanza dell'ente cui appartiene e alle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo stesso, qualora gli ordinamenti dei singoli enti ed istituti di cui sopra, non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Stante che l'ordinamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche non stabilisce la predetta parificazione e, pertanto, bisogna provvedervi in conformità alle disposizioni succitate;

Atteso che il personale dell'Ente summenzionato è tuttora sprovvisto di regolamento organico e che, pertanto, non rivestendo il relativo rapporto di impiego carattere di stabilità, detto personale andrebbe assimilato, agli effetti dell'anzidetta parificazione, a quello statale non di ruolo;

Considerato tuttavia che per il personale dell'Ente predetto preposto a talune funzioni di carattere direttivo ricorrono circostanze che giustificano, ai sensi della circolare n. 100600 in data 15 gennaio 1946 del Ministero del tesoro — contenente norme per l'applicazione del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — di adottare, in linea eccezionale, particolari riferimenti parificativi con la gerarchia dei dipendenti statali di ruolo;

Viste le proposte all'uopo formulate dal commissario straordinario dell'Ente in parola;

Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925, convertito in legge 13 maggio 1935, n. 771 e il decreto luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione — con le norme e alle condizioni e limitazioni in tale articolo stabilite — al personale dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato è determinata come appresso:

PERSONALE DELL'ENTE	PERSONALE STATALE DI RUOLO
Qualifiche	Gradi
Dirigenti di servizio	8°
	PERSONALE STATALE NON DI RUOLO
Personale provvisto di diploma di laurea addetto a funzioni amministrative	Categoria I, lettera *b*)
Personale provvisto di diploma di scuola media di 2° grado addetto a funzioni esecutive	Categoria II
Personale d'ordine provvisto di diploma di scuola media di primo grado e personale addetto ai servizi di copia	Categoria III
Personale subalterno o di fatica	Categoria IV

Roma, addì 30 luglio 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il Turismo
PIETRO ROMANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4153)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 1948.

Prezzi base di cessione ai molini dei cereali e dei prodotti, sia nazionali che d'importazione, destinati alla panificazione ed alla pastificazione per il periodo dal 25 luglio 1947 al 29 febbraio 1948.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 471, concernente i prezzi di cessione dei cereali e dei prodotti destinati alla panificazione ed alla pastificazione;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi base di cessione ai molini dei cereali e dei prodotti, sia nazionali che d'importazione, destinati alla panificazione ed alla pastificazione sono stabiliti per il periodo dal 25 luglio 1947 al 29 febbraio 1948 nel modo appresso specificato:

1. — Per le provincie dell'Italia settentrionale:

grano tenero, grano duro ed orzo mondo	L.	3920,85	al q.le
orzo vestito	»	3001,35	»
orzo perlato	»	4306,25	»
segale	»	3560,70	»
avena estera	»	2861,80	»
fiocco d'avena	»	4229,95	»

rotture di riso .	L.	4272,25 al q.le
farina di soia per panificazione	»	4664,80 »
farina di soia per pastificazione . .	»	4840,10 »
granoturco per miscela e da polenta destinato alla lavorazione presso molini da grano	»	3762,35 »
granoturco per miscela e da polenta destinato alla lavorazione presso molini di granoturco	»	3815,25 »

2. — Per le provincie dell'Italia centrale, meridionale ed insulare:

grano tenero, grano duro ed orzo mondo .	L.	4041,30 al q.le

Per quanto concerne gli altri cereali e prodotti destinati alla panificazione ed alla pastificazione, il prezzo base di cessione ai molini è determinato dai competenti Comitati provinciali prezzi, in modo che il prezzo degli sfarinati, in base alle rese stabilite per ciascun prodotto, risulti localmente uguale a quello della farina di grano per panificazione o pastificazione.

Art. 2.

Tutti i prezzi indicati nel precedente articolo si intendono per merce nuda, resa scaricata franco piede molino.

I suddetti prezzi sono comprensivi dell'imposta generale sull'entrata, nonchè delle spese di trasporto, delle spese di gestione ammasso e delle spese per variazioni di prezzo derivanti dalle effettive caratteristiche dei prodotti in conformità di quanto è previsto all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, e all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805.

Art. 3.

I molini, i pastifici, i panifici, i grossisti, i depositi provinciali ed i dettaglianti versano allo Stato o ricevono dallo stesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 471, per le giacenze dei cereali, dei prodotti e dei rispettivi derivati, la differenza tra i prezzi conseguenti all'applicazione del presente decreto e quelli da essi corrisposti. I relativi accertamenti alla data del 24 luglio 1947 sono effettuati, con il concorso delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, dalle Intendenze di finanza, le quali provvedono al recupero o al pagamento delle differenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1948

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(4171)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1948.

Sostituzione del sequestratario liquidatore della Società a responsabilità limitata Poll e Poll, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1946 col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società a responsabilità limitata Poll e Poll, con sede in Milano e nominato sequestratario il dottor Mario Danelli che con decreto Ministeriale 7 gennaio 1948 è stato sostituito dal comm. Tullio Gatteschi;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1948, con il quale la suindicata azienda è stata messa in liquidazione e nominato liquidatore il comm. Tullio Gatteschi;

Considerato che il predetto comm. Tullio Gatteschi ha chiesto di essere sostituito nell'incarico, trovandosi nell'impossibilità di assolverlo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla nomina di altro sequestratario liquidatore;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario liquidatore della Società a responsabilità limitata Poll e Poll, con sede in Milano, il dott. Carlo Costa, in sostituzione del comm. Tullio Gatteschi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1948

Il Ministro: PELLA

(4155)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 agosto 1948.

Proroga della gestione commissariale del comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila).

Relazione illustrativa del decreto di proroga della gestione commissariale per il comune di Castelvecchio Subequo.

Nel termine di tre mesi fissati a sensi di legge per la straordinaria amministrazione del comune di Castelvecchio Subequo ed iniziatisi sotto la data del 25 maggio 1948, il commissario straordinario ha curato tutta una serie di provvedimenti intesi a stabilizzare le finanze comunali e a riorganizzare i vari servizi comunali.

Ha così curato l'applicazione di tutti i tributi comunali, compilato il bilancio raggiungendo il pareggio delle entrate con le spese, sistemate numerose vertenze di cui alcune già allo stato di lite giudiziaria, ed infine risolti alcuni problemi connessi alla esecuzione di opere pubbliche.

L'opera così bene iniziata ha però tuttora bisogno di essere completata, occorrendo anzitutto curare l'appalto del servizio di riscossione delle imposte di consumo, e quindi regolarizzare i rapporti esistenti con l'esattore-tesoriere per numerosi esercizi passati per i quali ancora non risultano compilati nemmeno i conti consuntivi.

Per i motivi esposti ed al fine sopratutto di assicurare al nuovo organo elettivo una situazione finanziaria e contabile, ed una organizzazione dei principali servizi comunali tali da costituire una base sicura di partenza per l'inizio di una regolare amministrazione, si rende necessaria la proroga della gestione commissariale.

D'altra parte venendo questa a cessare il 26 agosto, ove non si fosse voluta attuare una proroga, si sarebbero dovute fissare le elezioni entro i primi del mese di agosto, epoca quanto mai impropizia per la convocazione dei comizi elettorali in quanto coincidente coi lavori di raccolto e trebbiatura interessanti la quasi totalità della popolazione.

Si è perciò attuata col decreto di pari data la proroga della gestione commissariale per ulteriori tre mesi.

L'Aquila, 24 agosto 1948

Il prefetto: STELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1948, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castelvecchio Subequo e venne nominato per la straordinaria amministrazione del Comune un commissario nella persona del rag. Raffaele Retta;

Considerato che in attuazione di tale decreto il detto funzionario ebbe ad insediarsi nella carica sotto la data del 26 maggio 1948 e che pertanto col 26 agosto 1948 viene a scadere il termine di tre mesi stabilito dagli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915 e 102 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per la durata dell'amministrazione straordinaria;

Che peraltro motivi di ordine amministrativo inerenti ad un complesso di problemi e servizi tuttora in corso di riordino rendono consigliabile la proroga dell'amministrazione straordinaria per altri tre mesi;

Visti i citati articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915 e 102 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

E' prorogata di tre mesi la straordinaria amministrazione del comune di Castelvecchio disposta col decreto Presidenziale citato.

Nell'incarico resta confermato il funzionario di questa Prefettura rag. Retta Raffaele.

L'Aquila, addì 24 agosto 1948

Il prefetto: STELLA

(4143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società Acquasanta di Roma a smerciare acqua minerale naturale denominata « Egeria »

Con decreto 25 giugno 1948 l'Alto Commissario per l'igiene e sanità pubblica autorizzò la Società Acquasanta di Roma, con amministratore delegato il sig. comm. Matteo Tornavacca, domiciliato in Roma, via Palestro n. 41, a smerciare in bottiglie l'acqua minerale naturale, che sgorga in località Acquasanta di Roma, denominata « Egeria ».

L'acqua medio naturale, bicarbonato alcalina carbonica, verrà offerta all'uso così come scaturisce dalla sorgente, previa captazione, canalizzazione, ed elevazione meccanica.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento situato in vicinanza della sorgente che dovrà essere completato, sia per i locali, sia per il macchinario, giusta il progetto 15 giugno 1948, dell'ing. Monte Giamboni, entro il 1949.

La zona di protezione della sorgente, inclusa nel perimetro della concessione mineraria, verrà sistemata entro il 1948, giusta la nota descrittiva 15 giugno 1948 allegata al progetto.

Il dottore in medicina, versato in idrologia ed igiene che assumerà la direzione dello stabilimento, sarà tenuto a seguire, nello svolgimento dei servizi inerenti all'utilizzazione dell'acqua minerale le disposizioni contenute nel regolamento igienico-sanitario, presentato il 15 giugno 1948.

L'acqua medio-minerale « Egeria » sarà messa in vendita come bibita in sito e imbottigliata servendosi di bottiglie di vetro verdognolo da due litri, un litro e mezzo litro, che verranno chiuse con tappo a corona, sterilizzato e protetto da una fascetta portante l'indicazione della sede della società.

Verrà adottata, per contrassegnare le bottiglie di cui sopra, un'etichetta rettangolare di cm. 24 x 12, divisa in tre parti la parte centrale con sfondo celeste ha le dimensioni di 10 cm. e mezzo per 11, e le due laterali, in bianco, hanno forma rettangolare, sono uguali ed hanno le dimensioni di 6,75 x 12. Il rettangolo mediano, di sfondo color celeste, è racchiuso in una cornicetta di stile antico, di colore blù scuro e porta scritto nella parte più alta in colore blù « Acqua minerale naturale », più sotto, in una cornicetta interna a nastro, spicca in rosso vermiglio su fondo bianco, la parola « Egeria » in caratteri stile barocco alti mm. 14. Subito dopo è indicata la località ove sgorga l'acqua minerale e cioè « Acqua Santa Roma » parole scritte in bianco. Sotto al centro è rappresentato un ninfeo. Alla sinistra di esso sta scritto « acqua mediominerale bicarbonato-carbonica » e sotto, distinta dalla precedente classifica chimica, sta scritto: « anticatarrale antiurica ». Sotto la riproduzione del ninfeo trovasi stampato « Ottima da tavola », « Effervescente naturale », « Imbottigliata come sgorga alla sorgente ».

A destra del ninfeo sta scritto « Mantiene l'armonia delle funzioni dello stomaco, del fegato, e dei reni ».

Sia la riproduzione del ninfeo, che le scritture laterali e sottostanti sono di colore blù scuro.

I rettangoli di sinistra e di destra su carta bianca sono stampati in nero. Riproducono a sinistra: nella parte superiore notizie storiche della sorgente « Egeria » e sotto le caratteristiche terapeutiche stabilite in base a studi ed osservazioni del prof. Mariano Messini, datate luglio 1947.

Nel rettangolo di destra figurano riprodotti i dati analitici chimici, fisici e batteriologici delle analisi compiute presso l'Istituto superiore di sanità, con le date ed i nomi degli analizzatori.

Sotto trovasi: la data 25 giugno 1948 ed il numero 521 del decreto di approvazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e sanità pubblica.

L'autorizzazione è subordinata al completamento delle opere precisate nel progetto dell'ing. Monte Giamboni, sia per i locali, sia per il macchinario, sia per la sistemazione della zona di protezione entro i termini sopra precisati.

(4070)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 113 del 13 settembre 1948, riguardante la costituzione della Cassa conguaglio prezzi zucchero 1947-48.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 113 del 13 settembre 1948 ha deciso quanto appresso:

1. — In applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, ed in esecuzione delle disposizioni contenute nel provvedimento prezzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1948, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, è costituita una « Cassa conguaglio prezzi zucchero 1947-48 ».

2. — Poichè lo zucchero di produzione nazionale 1947-48 ottenuto sia direttamente dalle barbabietole sia da baritazione, quello residuato dalla precedente campagna 1946-47 ottenuto come sopra e quello di importazione vengono immessi al consumo allo stesso prezzo, il fondo per il funzionamento della Cassa conguaglio in questione è costituito dalle disponibilità che deriveranno alla Cassa stessa dal versamento dei seguenti proventi

a) maggiore ricavo, rispetto al costo riconosciuto, realizzato dai produttori nella vendita delle giacenze di zucchero della campagna 1946-47 esistenti al 1° agosto 1947, immesse al consumo ai prezzi della campagna 1947-48;

b) maggiore ricavo, rispetto al costo riconosciuto, realizzato dai produttori nella vendita dello zucchero prodotto nella campagna 1947-48, immesso al consumo a prezzi superiori al costo;

c) maggiore ricavo, rispetto al costo riconosciuto dalle Amministrazioni competenti, realizzato nella vendita dello zucchero importato dalla Società produttori zucchero per il fabbisogno alimentare tesserato, nonchè dalla vendita dell'aliquota di zucchero del programma Interim-Aid stabilita dall'Alto Commissariato dell'alimentazione d'intesa con il Ministero del tesoro quale complemento necessario per il funzionamento della Cassa conguaglio.

3. — La Cassa conguaglio prezzi zucchero 1947-48 ha lo scopo di provvedere:

a) al reintegro ai produttori industriali del minor ricavo rispetto al costo riconosciuto, realizzato nella vendita ad un prezzo inferiore al costo suddetto dello zucchero prodotto come segue:

direttamente dalle barbabietole campagna 1947;

dalla baritazione dei melassi della campagna 1947-48 e, limitatamente a quello destinato ad uso alimentare tesserato, della campagna 1946-47;

b) al pagamento di una quota di L. 5 al chilo di zucchero ottenuto dalle barbabietole nella campagna 1947-48, quale maggiore costo industriale e, in caso di disponibilità della Cassa conguaglio, di una ulteriore quota massima di L. 4 in modo che la somma delle due quote non superi le L. 9 al chilo, restando inteso che detta quota o altra inferiore sarà attribuita per i 5/9 agli industriali produttori di zucchero e per i 4/9 ai produttori di bietole zuccherine.

4. — La Cassa conguaglio prezzi zucchero 1947-48 ha sede in Roma presso la Società produttori zucchero, piazza Montecitorio n. 115.

5. — L'amministrazione della Cassa conguaglio prezzi zucchero 1947-48 è affidata ad un Comitato di gestione composto di sette membri di cui:

un funzionario designato dal Ministero del tesoro con funzioni di presidente;

un funzionario della segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi;

un funzionario designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un funzionario designato dal Ministero delle finanze;

un funzionario designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

un funzionario designato dall'Alto Commissariato dell'alimentazione;

il direttore della Società produttori zucchero, con funzioni di segretario.

6. — Il riscontro sulla gestione della Cassa conguaglio prezzi zucchero 1947-48 è esercitato da un Collegio di revisori composto:

di un funzionario designato dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;

di un funzionario della segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi;

di un funzionario designato dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

7. — Sulla base ed entro i limiti delle disponibilità della Cassa, il Comitato di gestione provvede — in conformità al ricordato provvedimento prezzi n. 69 del 26 marzo 1948 — ai pagamenti di cui all'art. 3 della presente disposizione e secondo l'ordine di precedenza in esso indicato.

A tal fine il predetto Comitato di gestione stabilirà, produttore per produttore, la posizione di debito o di credito di ciascuno rispetto alla Cassa e provvederà a riscuotere le somme a credito e a pagare quelle a debito.

8. — Le spese relative alla gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio prezzi zucchero 1947-48 sono poste a carico della Cassa stessa.

9. — Entro due mesi dalla chiusura della gestione dovrà essere presentato al Comitato interministeriale dei prezzi ed al Ministero del tesoro il rendiconto della gestione stessa.

Le attività nette residue risultanti alla chiusura della gestione sono devolute al Tesoro dello Stato.

10. — Il Comitato di gestione emanerà le norme esecutive per il funzionamento della Cassa conguaglio prezzi zucchero 1947-48.

11. — Per quanto non previsto dalla presente disposizione valgono le norme relative alla disciplina delle casse di conguaglio prezzi di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

(4184)

Riassunto del provvedimento n. 114 del 13 settembre 1948, riguardante il prezzo dello zucchero e delle bietole della campagna 1948-1949.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 114 del 13 settembre 1948 ha deciso quanto appresso:

1. — *Prezzo dello zucchero di produzione nazionale della campagna* 1948-1949:

a) il prezzo dello zucchero di produzione nazionale della campagna 1948-49 è fissato nella misura di L. 145 al chilo, base cristallino, esclusa qualsiasi imposta e tassa.

Detto prezzo si intende per prodotto reso alla fabbrica, su vagone ferroviario, se la fabbrica è provvista di raccordo ferroviario, o su altro mezzo di trasporto, a scelta dell'acquirente, e alle altre condizioni di consegna di cui al provvedimento prezzi n. 69 del 26 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1948;

b) per lo zucchero raffinato semolato prodotto nella campagna 1948-1949, è confermato il compenso di raffinazione di L. 10 al chilo sul prezzo dello zucchero, base cristallino;

c) per lo zucchero consegnato in sacchi di carta è riconosciuto, a favore dell'aquirente, un ristorno di L. 100 per q.le

2. — *Prezzo delle barbabietole da zucchero prodotte nella campagna* 1948:

Il prezzo per quintale-grado delle barbabietole da zucchero prodotte nella campagna 1948 viene fissato in L. 54,6348 per una polarizzazione media generale di tutte le fabbriche di 13,80%.

Qualora la polarizzazione media generale di tutte le fabbriche, accertata sulla base dei campioni, risulti superiore o inferiore a 13,80, il prezzo per grado polarimetrico sarà uguale al 52% del prezzo di un quintale di zucchero cristallino franco fabbrica moltiplicato per la percentuale di resa corrispondente, di cui alla seguente tabella:

Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente	Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente
—	—	—	—
13,80	0,7246	15,60	0,7426
13,90	0,7256	15,70	0,7436
14 —	0,7266	15,80	0,7446
14,10	0,7276	15,90	0,7456
14,20	0,7286	16 —	0,7466
14,30	0,7296	16,10	0,7476
14,40	0,7306	16,20	0,7486
14,50	0,7316	16,30	0,7496
14,60	0,7326	16,40	0,7506
14,70	0,7336	16,50	0,7516
14,80	0,7346	16,60	0,7526
14,90	0,7356	16,70	0,7536
15 —	0,7366	16,80	0,7546
15,10	0,7376	16,90	0,7556
15,20	0,7386	17 —	0,7566
15,30	0,7396	17,10	0,7576
15,40	0,7406	17,20	0,7586
15,50	0,7416	17,30	0,7596

3. — *Prezzo del melasso.*

Il prezzo del melasso di produzione nazionale 1948-49, è fissato in L. 17,50 al chilo, base 50% di contenuto di saccarosio, per merce alla rinfusa, franco stabilimento produttore; per ogni grado in più o in meno di contenuto di saccarosio è applicato, in proporzione, un aumento o, rispettivamente, una riduzione.

4. — I prezzi dello zucchero cristallino e dello zucchero semolato raffinato di cui al precedente punto 1 sono maggiorati temporaneamente di una quota di L. 1 al kg.

Tale quota sarà accantonata presso la Società produttori zucchero, con sede in Genova, in un fondo speciale che sarà gestito dal Comitato di gestione della « Cassa conguaglio prezzi zucchero 1947-48 » per sopperire agli oneri derivanti dalla differenza di prezzo di L. 34 al chilo sulle giacenze di zucchero, accertate presso i grossisti alle ore 24 del giorno 15 settembre 1948, in conseguenza della riduzione apportata al suddetto prezzo.

5. — *Compensi commerciali.*

Sono confermati i compensi commerciali già autorizzati a favore dei grossisti e dei dettaglianti per la vendita dello zucchero.

6. — *Decorrenza.*

I nuovi prezzi dello zucchero andranno in vigore con decorrenza dal 16 settembre 1948.

(4185)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1948, registro n. 20 Interno, foglio n. 326, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aidone (Enna) di un mutuo di L. 347.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4114)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 31 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1948, registro n. 20 Interno, foglio n. 324, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), di un mutuo di L. 340.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4115)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 17 giugno 1948 registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1948, registro n. 20 Interno, foglio n. 325, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Viareggio (Lucca) di un mutuo di L. 15.060.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1822 — Data: 20 dicembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Castello Plinio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3266 — Data: 28 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Grion Egidio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 6 — Capitale lire 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 416 — Data: 9 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Verona — Intestazione: Tosoni Guglielmo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 24 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Pisoni Maria fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57/78 — Data: 21 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Sacchi Giovanni di Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1431 — Data: 3 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Castello Dominica Maria Elisa fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 227.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 184 — Data: 16 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Cavalluzzo Girolamo fu Luciano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 11 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Ciuffi Filippo fu Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 6 — Capitale L. 22.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5119 — Data: 12 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Sardella Maria fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24963 — Data: 24 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Vitelli Umberto Aniello fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 424 — Data: 27 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Acocella Costanza fu Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 4300.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 settembre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4183)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 agosto 1948 - N. 151

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,93	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,35
Id. 3,50 % 1902	70,05
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	94,975
Redimibile 3,50 % 1934	69,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,20
Id. 5 % 1936	90,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,90
Id. 5 % convertiti 1951	99,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	248581	1.400 —	*Schiaparelli* Emma di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano.	*Schiapparelli* Emma di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano.
Id.	248582	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	505438	980 —	*Schiaparelli* Emma di Giovanni, nubile, domic. a Milano.	Come sopra.
Id.	824826	1.400 —	Asilo infantile Vallero Stefano di Pertusio Canavese (Aosta), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Cima Maria fu Costantino ved. Vallero ed a Vallero *Valeria* fu Stefano, nubile, dom. in Castellamonte (Aosta).	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Cima Maria fu Costantino ved. Vallero ed a Vallero *Teresa Maria Annunziata* fu Stefano, dom. in Castellamonte (Aosta).
P. R. 3,50 % (1934)	261229	2.327,50	Bruno Giuseppina fu Giovanni moglie di Mondino Mario, dom. a Cuneo, con usufrutto a *Cerutti Teresa* fu Giovanni vedova Bruno.	Bruno Giuseppina fu Giovanni moglie di Mondino Mario, dom. a Cuneo, con usufrutto a *Cerruti Teresa Caterina* fu Giovanni ved. Bruno.
P. R. 5 %	186478	130 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	416378	441 —	Silva *Oriele detta Orielina* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pizzighettone (Cremona), con usufrutto a Mola Oriele fu Pietro ved. di Silva Francesco.	Silva *Lucia Oriele Maria Teresa Rosa* di Carlo, ecc. come contro.
Rendita 5 %	111257	20.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	442179	311,50	Bottaro Clelia fu Filippo, nubile, dom. a Genova, con usufrutto a Mongiardino *Emma* fu Antonio ved. di Guido *Arturo Stefano*, inferma di mente, sotto l'amministrazione provvisoria di Mongiardino Sinibaldo, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Mongiardino *Maria Emma Emilia* fu Antonio ved. di Guido *Giacomo Stefano Arturo*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	112549	815 —	Bellomonte Iolanda, Romana e Giovanna fu Filippo, minori sotto la tutela di Bellomonte Salvatore fu Filippo; con usufrutto a *Tosi* Maria di Giorgio ved. di Bellomonte Filippo.	Come contro, con usufrutto a *Tossi in Gogoi* Maria di Giorgio ved. di Bellomonte Filippo.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 agosto 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3973)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.